

Caso n. 3 – Richiesta di chiarimenti

Immissione in ruolo di un assistente amministrativo

I 2 anni e 15 giorni valutati ai soli fini economici servono per passare alla posizione stipendiale di anni 21 ai sensi del comma 3 art. 4 D.P.R. 399/88?

Chiarimento

L'art. 4 - comma 3 - del D.P.R. 399/88 dispone la somma delle due anzianità (giuridica e economica ed utile ai soli fini economici) al compimento dei 16 anni per i docenti laureati della scuola superiore, dei 18 anni per i docenti di scuola elementare e per i Direttori SGA, dei 20 anni per il restante personale ATA.

L'anzianità così rideterminata è utile, in maniera permanente, per il passaggio di gradone.

Pertanto, nel momento in cui la dipendente maturerà l'anzianità giuridica ed economica di anni 20 verranno considerati anche i 2 anni e 15 giorni di anzianità solo economica che porteranno l'anzianità valutabile complessiva a 22 anni e 15 giorni.

Quindi alla data di compimento del 20 anno di servizio, in virtù dell'applicazione dell'art. 4 - comma 3 - del D.P.R. 399/88, sarà anche attribuito il passaggio alla fascia stipendiale 21-27.